

**Determinazione Direttore N. 430/2021 del 15 dicembre 2021
(Prot.n.3376 del 15 dicembre 2021)**

OGGETTO: approvazione della proroga tecnica relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e sanitario di base della sede INAF-OATO, con svolgimento della funzione di terzo responsabile, CPV 45331000-6 - C.I.G. 8275249780 (Ordine-stipula MEPA n.2551848 del 09.06.2020 – Ordinativo Ns.n.51/2020) per la durata di sei mesi.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'“Istituto Nazionale di Astrofisica” come “...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della “Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca” e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la “Semplificazione delle

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTO il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;

VISTO lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

VISTO il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

VISTA la deliberazione del 23-30 dicembre 2020, numero 96 di designazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha ritenuto di "...designare il Dottore Silvano Fineschi, quale Direttore dell'"Osservatorio Astrofisico di Torino" con effetto dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio";

VISTO l'art. 7 del Decreto del Presidente dell'Istituto del 30 dicembre 2020, numero 14, "Nomina dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) dello Statuto", con il quale il Dottore Silvano Fineschi è stato nominato Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino a decorrere dal 1^a gennaio 2021 e per la durata di un triennio;

VISTA la Determina N. 188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di "Conferimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca" dello Istituto Nazionale di Astrofisica" con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Torino" al Dott. Silvano Fineschi a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;

- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 103/2020 del 22-30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021;
- VISTA** la delibera n. 13 del 31 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'INAF di approvazione del Piano integrato della Performance e di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2021-2023;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97,
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
- VISTE** le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*". Approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
- VISTO** in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";
- CONSIDERATO** che il contratto discendente dalla Convenzione Consip FM3, denominata "*Facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni*" C.I.G.04975195A9 – stipulata tra CONSIP S.P.A. e ManitalIdea S.p.A. in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con la mandante Manital – Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni – Consorzio Stabile è stato concluso anticipatamente tramite esercizio del

diritto di recesso in data 24 marzo 2020 (prot.n.788 tit.VII, Cl.3-F.1236), a seguito del supporto da parte dei competenti uffici della Sede centrale dell'INAF (Struttura Stabile di Supporto ai Direttori e ai R.U.P. e Affari Legali, Contenzioso e Supporto Tecnico agli Organi - prot.n.537, Tit. VII, Cl.3 - F.1236 del 05-03-2020);

PRESO ATTO

che il detto esercizio di recesso è stato formalizzato tenuto conto delle particolari circostanze relative al predetto R.T.I. ed in particolare in virtù della condizione di insolvenza della capogruppo MANITALIDEA S.P.A. acclarata dalla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile Fallimentare N.34/2020, Fasc.N.1/2020 A.S., Cron.N.556/2020 in data 4 febbraio 2020 e del venir meno dell'adeguatezza delle prestazioni oggetto di contratto già in periodo precedente, come risulta dagli atti;

VISTA

La necessità di garantire la continuità dei servizi manutentivi ed in particolare di quelli relativi alla manutenzione degli impianti tecnici di riscaldamento, climatizzazione e idrici della Sede che sono venuti meno con il recesso contrattuale di cui sopra;

CONSIDERATO

che, stante l'urgenza di affidare l'esecuzione di servizi essenziali al funzionamento dell'Ente, è stato necessario prevedere nuovi affidamenti per i servizi di pulizia, disinfestazione, manutenzione impianti termici e di condizionamento, manutenzione degli impianti antincendio e manutenzione degli impianti elettrici, quali servizi minimi necessari per il normale funzionamento della Struttura, individuando nel minor tempo possibile operatori economici che potessero garantire la prestazione dei servizi in modo ottimale e rapido;

CONSIDERATO

in particolare che con Determinazione Direttoriale n.72 del 15 aprile 2020 è stato dato avvio al procedimento (e approvazione degli atti) - ai sensi dell'art.36, comma 2, let. a), D.L.gs. (*"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*) - di affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e sanitario di base della sede INAF-OATO, con svolgimento della funzione di terzo responsabile, durata massima anni uno (fine stagione di climatizzazione invernale 2019-20 e stagione 2020-2021). CPV 45331000-6, salvo conclusione anticipata nel caso di avvio di procedura specifica o attivazione di Convezione CONSIP S.P.A. (o – di fatto - altro strumento al

quale l'Osservatorio potesse aderire) o salvo necessità di proroga tecnica per le cause previste dalla legge;

PRESO ATTO che l'INAF è annoverato nell'*Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)* dell'Istituto Nazionale di Statistica, in ultimo in G.U. n.242 del 30 settembre 2020, fra le "Amministrazioni centrali", "Enti e Istituzioni di ricerca";

CONSIDERATO che, alla data dell'avvio del procedimento di affidamento (15 aprile 2020) e della successiva approvazione della procedura MEPA con l'operatore economico individuato e disponibile SCOTTA SRL (P.I. 02584100040, con sede Località Trebbiè, 37, 12030 CAVALLERMAGGIORE - CN), 3 giugno 2020, non era attivo alcun accordo quadro CONSIP S.P.A. e non è attiva la Convenzione CONSIP S.P.A. FM4 denominata "Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4)", non era ancora attiva, relativamente al Lotto n.2 ("Regione Valle D'Aosta, Regione Liguria relativamente alle sole province di Savona ed Imperia e Regione Piemonte relativamente alle sole province di Cuneo e Torino") – "stato lavori lotto 2, busta C" (presunta attivazione entro il 2020);

VISTA la Determinazione Direttoriale n.115 del 3 giugno 2020 di conclusione del procedimento di affidamento, con aggiudicazione definitiva dei servizi manutentivi in parola, in favore dell'operatore economico SCOTTA SRL (P.I. 02584100040, con sede Località Trebbiè, 37, 12030 CAVALLERMAGGIORE - CN), ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che la stipula su piattaforma MEPA è avvenuta in data 9 giugno 2021, Ordine-stipula MEPA n.2551848 del 09.06.2020 – Ordinativo Ns.n.51/2020 – C.I.G. 8275249780 per gli importi seguenti: totale netto **euro 7.867,01 + I.V.A. 22% euro 1.730,74 = euro 9.597,75**, così suddivisi:

per i servizi di man. ord.	euro	5.772,59
per interventi di riprist./riparaz./str.	euro	1.835,42
Oneri sicurezza su servizi di man. ord.		
non soggetti a ribasso	euro	259,00
Totale	euro	7.867,01

I.V.A. 22%	euro	1.730,74
Totale generale	euro	9.597,75

VISTO che il servizio in forza del relativo atto contrattuale è stato avviato in data 18 giugno 2020, con relativo verbale e che pertanto il servizio scade naturalmente il giorno 17 giugno 2021, allo scadere dei 12 mesi, salvo proroga di legge;

VISTO che durante l'esecuzione del contratto a seguito di verifiche di funzionamento in previsione della stagione invernale si sono riscontrate delle anomalie sulle apparecchiature impiantistiche di riscaldamento e idriche di supporto a Villa Magliola e che per il ripristino con sostituzione di apparati che hanno richiesto un impegno di spesa suppletivo rispetto al previsto di euro 905,17 (oltre I.V.A. 22% per un totale di euro 1.104,31) effettuato a seguito di procedimento approvato con determinazione direttoriale n.215 del 15 ottobre 2020;

CONSIDERATO che con Determinazione Direttoriale 215/2020 del 15 ottobre 2020 è stato definito un importo in aumento di euro 1.104,31 compresa I.V.A. per intervenire sugli impianti con opere di riparazione, nonché che l'importo suddetto è congruente con le previsioni iniziali ed è contenuto nel quinto dell'importo originario (11,51%) e che gli interventi previsti sono considerabili un'estensione supplementare rispetto a quelli previsti inizialmente (ai sensi dell'art. 106, c.1, lett.b) del DLgs 50/2016);

CONSIDERATO che alla data del 8 giugno 2021 e comunque prima della scadenza del tempo utile contrattuale è stata verificata la mancata attivazione della suddetta Convenzione Consip FM4 denominata *"Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4)"*, relativamente al Lotto n.2 (*"Regione Valle D'Aosta, Regione Liguria relativamente alle sole province di Savona ed Imperia e Regione Piemonte relativamente alle sole province di Cuneo e Torino"*), alla quale l'Osservatorio intende aderire;

VISTA la Determinazione Direttoriale n.170/2021 del 8 giugno 2021, prot.n.1416, con la quale è stata approvata la proroga tecnica come sopra delineata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs.50/2016 e s.m.i., per mesi 6 (sei) dalla scadenza contrattuale naturale ovvero sino al 18 dicembre 2021 per euro 2.886,30 + I.V.A. 22% euro 634,99 = euro 3.521,29, quale importo annuale delle manutenzioni ordinarie diviso n. 2 senza ulteriori oneri per la sicurezza;

- CONSIDERATO** che alla data odierna la Convenzione CONSIP S.P.A. FM4 denominata *“Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4)”*, relativamente al Lotto n.2 (*“Regione Valle D'Aosta, Regione Liguria relativamente alle sole province di Savona ed Imperia e Regione Piemonte relativamente alle sole province di Cuneo e Torino”*), non risulta attiva permanendo il cd. *“stato lavori lotto 2, busta C”*;
- PRESO ATTO** che l'INAF-OATo ritiene tecnicamente valido il contenuto della Convenzione CONSIP FM4 e che pertanto ha interesse ad attenderne l'attivazione (la quale dovrebbe essere oramai prossima considerato che l'avvio della procedura ha avuto luogo da tempo) essendo nella medesima contenuto un insieme di servizi manutentivi necessari alla Struttura ma che stante il tempo trascorso e l'indeterminatezza dei tempi di attivazione potrebbe valutare l'avvio di un procedimento specifico relativo ai servizi di manutenzione in parola;
- VISTO** l'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”* e che *“la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”*;
- VISTA** la previsione espressa nei documenti di affidamento ed in particolare nel *“Foglio patti e condizioni”* della possibilità di operare con la proroga tecnica eventuale;
- ACCLARATO** che la predetta procedura relativa alla convenzione CONSIP S.P.A. cd. FM4 di CONSIP S.P.A. avviata nel 2014 e ripresa nell'aprile 2019 a conclusione del procedimento AGCM è in fase avanzata (alla data odierna il sito riporta come presunta attivazione il II trimestre '21), in accordo con quanto chiarito dall'ANAC circa il ricorso all'istituto della proroga tecnica che come detto è da considerarsi eccezionale e per il periodo di tempo necessario per ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga stessa (ANAC AG 33/13);
- VISTO** che le previsioni di attivazione del lotto 2 della predetta Convenzione CONSIP S.P.A. FM 4 sono state mutate nel corso dell'anno da parte dello

stesso soggetto attuatore dell'iniziativa, facendo di volta in volta rivalutare la possibilità di rientrare con l'adesione nei termini di scadenza del rapporto contrattuale in essere, non consentendo all'Amministrazione scrivente di fare stime precise ed adeguate;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico dovrà prestare l'attività prevista in contratto *"agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;

VISTO che l'Operatore economico SCOTTA S.R.L. ha effettuato sino ad ora tutte le prestazioni secondo capitolato e indicazioni dell'amministrazione senza incorrere in alcuna penalità;

VISTO che l'Operatore economico è risultato in regola con gli adempimenti contributivi, retributivi e tutte le verifiche dovute ai fini del pagamento conseguente alle prestazioni in argomento, in maniera continuativa;

CONSIDERATO che in base alla tipologia di affidamento e dei dati attualmente in possesso dell'INAF-OATo possa essere adeguato prevedere uno scostamento del termine di conclusione contrattuale, ricorrendo all'istituto della proroga tecnica, di ulteriori mesi 6 (sei), contenendo la spesa in tal caso, nel limite di euro 40.000,00 e più precisamente:

Importo affidamento	euro	7.867,01
Importo ordinativo suppletivo	euro	905,17
Totale importo contratto iniziale	euro	8.772,18
Importo proroga tecnica n.1	5.772,59/2	euro 2.886,30
Importo proroga tecnica oggetto	5.772,59/2	euro 2.886,30
Totale contrattuale aggiornato	euro	14.544,78
I.V.A. 22%	euro	3.199,85
Totale generale	euro	17.744,63

PRESO ATTO che l'ANAC ha chiarito che *"Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"* (FAQ A.31 - *"Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 26 marzo 2021)"*);

CONSIDERATO che per quanto sopra detto il CIG relativo all'importo in aumento conseguente alla presente proroga tecnica di cui trattasi resta l'originario, ovvero: **8275249780**;

- PRESO ATTO** che non è obbligatoria la compilazione delle schede relative alla trasmissione delle vicende contrattuali essendo l'importo originario e il totale conseguente inferiore a euro 40.000,00 anche se il CIG è stato registrato ed ottenuto sulla piattaforma SIMOG;
- VISTA** la nota di sintesi del Responsabile del Procedimento arch. Matteo Rago in data 6 dicembre 2021 relativa al procedimento in argomento;
- VISTA** la comunicazione trasmessa all'operatore economico relativa alla richiesta di proroga ai sensi degli atti di affidamento, dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prot.n.3262-VII-3-F.11 del 6 dicembre 2021, dalla quale si desumono le condizioni generali di proroga seguenti:
- tempo di proroga: 6 mesi, con termine di scadenza il 18 giugno 2021;
 - importo totale della proroga tecnica: euro 2.886,30 + I.V.A. 22% euro 634,99 = euro 3.521,29, quale importo annuale delle manutenzioni ordinarie diviso n. 2 senza ulteriori per la sicurezza già riconosciuti;
 - condizioni di pagamento: semestrale;
- VISTA** la nota di riscontro dell'operatore economico SCOTTA SRL (P.I. 02584100040, con sede Località Trebbiè, 37, 12030 CAVALLERMAGGIORE - CN), di accettazione della proroga tecnica, in data 15 dicembre 2021, firmata in digitale ed assunta al protocollo al numero 3375, VII,3 – F.11 il 15 dicembre 2021;
- VISTA** la disponibilità economica sul Ob.Fu. 1.06.01 (Funzionamento), Cap. 1.03.02.09.004 manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari, sul corrente esercizio finanziario 2021;

TUTTO CIO' PREMESSO, DETERMINA

Articolo 1

Di approvare la proroga tecnica come sopra delineata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs.50/2016 e s.m.i., per mesi 6 (sei) dalla scadenza contrattuale naturale come già prorogata al 18 dicembre 2021, ovvero portandola al 18 giugno 2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, per i manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e sanitario di base della sede INAF-OATO, con svolgimento della funzione di terzo responsabile, CPV 45331000-6 - C.I.G. 8275249780, riferiti alla stipula RDO MEPA con

l'operatore economico SCOTTA SRL (P.I. 02584100040, con sede Località Trebbiè, 37, 12030 CAVALLERMAGGIORE - CN), n.2551848 del 09.06.2020;

Articolo 2

Di prendere atto e approvare la nota firmata per accettazione della proroga tecnica dei servizi in argomento, trasmessa dall'operatore economico SCOTTA SRL (P.I. 02584100040, con sede Località Trebbiè, 37, 12030 CAVALLERMAGGIORE - CN, assunta al protocollo al numero 1415, VII,3 – F.11 il 8 giugno 2021;

Articolo 3

Per gli effetti della proroga in argomento, gli importi contrattuali sono incrementati come segue: **euro 2.886,30 + I.V.A. 22% euro 634,99 = euro 3.521,29**, del che discendono i seguenti importi di contratto totali: Totale contrattuale aggiornato euro 14.544,78 + I.V.A. 22% euro 3.199,85 = euro 17.744,63;

Articolo 4

Di effettuare l'impegno di spesa di **euro 2.886,30 + I.V.A. 22% euro 634,99 = euro 3.521,29**, a beneficio dell'operatore economico SCOTTA SRL (P.I. 02584100040, con sede Località Trebbiè, 37, 12030 CAVALLERMAGGIORE - CN, per l'esecuzione dei servizi manutentivi in parola su Ob.Fu. 1.06.01 (Funzionamento), Cap. 1.03.02.09.004 manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari, sul corrente esercizio finanziario 2021;

Articolo 5

Di disporre tutte le azioni necessarie eventuali per il perfezionamento della documentazione necessaria per l'esecutività delle prestazioni previste a seguito di quanto determinato con la presente.

Pino Torinese, 15 dicembre 2021.

Il Direttore
Dott. Silvano Fineschi